



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 31/01/2019 N. 8

Oggetto: PROPOSTA TRANSATTIVA CON IL SIG. COCCHIERI MAURIZIO

L'anno duemiladiciannove , addì trentuno , del mese di gennaio , alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO VINCENZO, nella sua qualità di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
LUIGI DI VAIA	VICESINDACO	SI
MONTI CAROLINA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
LUCA SPIGNESE	ASSESSORE	SI
BOCCANFUSO ROBERTA	ASSESSORE	SI

Assiste il V. SEGRETARIO GENERALE MONTUORI RAFFAELE

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### La Giunta Comunale

**PREMESSO** Che:

- Con atto di citazione notificato all'Ente il 05.07.2004 il sig. Maurizio Cocchieri conveniva in giudizio il Comune di Ischia innanzi al Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia affinché venisse dichiarato responsabile del sinistro occorsogli in data 08.04.2004 alle ore 14,00 in Ischia alla via Vecchia Campagnano per caduta con il proprio motociclo Honda Foresight tg. AK 36781 a causa della presenza di residui di conglomerato bituminoso e condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, fisici e morali oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro, nonché al pagamento delle spese di giudizio;
- Con sentenza n. 42/2010 del 27.01.2010 il Tribunale di Napoli – Sez. Dist. di Ischia dichiarava il Comune di Ischia esclusivo responsabile del fatto dannoso accaduto a Maurizio Cocchieri e lo condannava al pagamento in favore dello stesso dell'importo di €. 15.064,01, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 2.800,00 oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge.

- La Giunta Comunale con atto n. 116 del 20.05.2010 deliberava di proporre impugnativa innanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la predetta sentenza n. 42/10;
- Il legale incaricato dall'attore notificava all'Ente il in data 10.03.2010 la predetta sentenza in forma esecutiva che veniva trasmessa al Consiglio Comunale, il quale con delibera n. 32 del 05.10.2010 provvedeva a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla predetta sentenza, assicurando la copertura finanziaria della spesa con i fondi del bilancio del corrente esercizio finanziario con imputazione all'intervento 1010808 cap. 1838;
- Il difensore dell'Ente con nota del 18.03.2011 acquisita al protocollo generale il 22.03.2011 al n. 7346 comunicava che la Corte di Appello di Napoli con ordinanza del 14.01.2011 depositata in cancelleria il 26.1.2011 e notificatagli il 23.02.2011 aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza de qua;
- Successivamente il legale dell'attore notificava all'ente atto di precetto;
- Con determina n. 498 del 6.5.2011 e conseguente mandato n. 1338 del 20.05.2011 si provvedeva al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €. 18.672,00 al fine di evitare l'azione esecutiva con aggravio di spese per l'Ente, con riserva di ripetizione delle somme pagate in caso di diverso definitivo esito del giudizio di appello;
- Con sentenza n. 1142/2017 del la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Ischia ed in totale riforma della sentenza n. 42/10 impugnata, condannava Cocchieri Maurizio a restituire all'appellante quanto ricevuto in pagamento in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo. Lo condannava altresì al pagamento in favore del Comune di Ischia delle spese del doppio grado di giudizio;
- Avverso la predetta sentenza n. 1142/17 il sig. Cocchieri Maurizio proponeva ricorso alla Suprema Corte di Cassazione iscritto al n. di R.G. 24544/2017, che è attualmente pendente;

**CONSIDERATO** che:

- Il sig. Cocchieri Maurizio con pec del 16.11.2018 acquisita al protocollo il 20.11.2018 al n. 34898 ha trasmesso proposta transattiva per il giudizio Cocchieri Maurizio c/ Comune di Ischia pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione iscritto al n. di R.G. 24544/2017, con la quale ha manifestato la disponibilità a conciliare la lite alle condizioni indicate nella richiamata comunicazione.
- Detta proposta è stata trasmessa al difensore dell'Ente costituito nel giudizio di Cassazione, il quale con pec del 20.12.18 acquisita al protocollo in pari data al n. 38704 ha reso il seguente parere: *" tenuto conto dell'alea del giudizio e solo a scopo conciliativo, potrebbe valutarsi tutt'al più di definire transattivamente il giudizio con la restituzione almeno del 50% di quanto versato dall'Ente alla controparte in pagamento della sentenza di prime cure, poi integralmente riformata in appello. Detta valutazione, in ogni caso, compete all'Ente."*;
- Con relazione del 09.01.2019 il responsabile 1° Servizio ha trasmesso la pratica alla Giunta Comunale per valutazioni e decisione;

**RITENUTO** che corrisponde all'interesse dell'Ente, in considerazione dell'alea del giudizio di legittimità, tenuto conto dei diversi ed opposti esiti dei procedimenti di I° e II° grado, definire transattivamente la lite pendente assicurando all'Ente la restituzione del 50% dell'importo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;

**VISTI** i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

**CON** voti resi nelle forme di legge;


**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti di:

- di definire transattivamente la lite pendente innanzi alla S. Corte di Cassazione R.G. n. 24544/17 tra Cocchieri Maurizio ed il Comune di Ischia;
- di approvare l'atto di accordo transattivo per il recupero delle somme dal sig. Cocchieri Maurizio che si allega sub A);
- il presente atto non comporta impegno di spesa;
- di dare incarico al Responsabile del 1° Servizio di sottoscrivere l'atto di accordo;
- di allegare i parerei resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

- di dichiarare il presente deliberato, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Il Presidente  
Dr Vincenzo Ferrandino



Il Vice Segretario Generale  
Dr Raffaele Montuori



**COMUNE DI ISCHIA**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

**Atto di Accordo transattivo**

L'anno duemidiciannove, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tra i signori:

- 1) Il Funzionario \_\_\_\_\_ nella qualità di Responsabile 1° Servizio del Comune di Ischia, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica in Ischia alla via lasolino n.1, a ciò autorizzata dalla Giunta Comunale con delibera n. \_\_\_ del 31.01.2019 - Cod. Fisc. dell'Ente 00643280639,
- 2) Sig. Cocchieri Maurizio nato a Roma il 05.02.1973 ed ivi residente alla via Bellico Calpurnio n. 24 - Codice Fiscale CCCMRZ73B05H501G, rapp.to e difeso dall'avv. Filomena Giglio C.F. GGLFMN71S49A617T con studio legale in Barano d'Ischia alla via Starza n. 3

***Premesso che***

- Con atto di citazione notificato all'Ente il 05.07.2004 il sig. Maurizio Cocchieri conveniva in giudizio il Comune di Ischia innanzi al Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia affinché venisse dichiarato responsabile del sinistro occorsogli in data 08.04.2004 alle ore 14,00 in Ischia alla via Vecchia Campagnano per caduta con il proprio motociclo Honda Foresight tg. AK 36781 a causa della presenza di residui di conglomerato bituminoso e condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, fisici e morali oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro, nonché al pagamento delle spese di giudizio;
- Con sentenza n. 42/2010 del 27.01.2010 il Tribunale di Napoli – Sez. Dist. di Ischia dichiarava il Comune di Ischia esclusivo responsabile del fatto dannoso accaduto a Maurizio Cocchieri e lo condannava al pagamento in favore dello stesso dell'importo di

€. 15.064,01 per tutti i danni patiti, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 2.800,00 oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge.

- La Giunta Comunale con atto n. 116 del 20.05.2010 deliberava di proporre impugnativa innanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la predetta sentenza n. 42/10;
- Il legale dell'attore notificava all'Ente il in data 10.03.2010 la predetta sentenza in forma esecutiva che veniva trasmessa al Consiglio Comunale, il quale con delibera n. 32 del 05.10.2010 provvedeva a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla predetta sentenza, assicurando la copertura finanziaria della spesa con i fondi del bilancio 2010 con imputazione all'intervento 1010808 cap. 1838;
- Il difensore del Comune di Ischia con nota del 18.03.2011 acquisita al protocollo generale il 22.03.2011 al n. 7346 comunicava che la Corte di Appello di Napoli con ordinanza del 14.01.2011 depositata in cancelleria il 26.1.2011 e notificatagli il 23.02.2011 aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza de qua;
- Successivamente l'avvocato dell'attore notificava all'Ente atto di precetto;
- Con determina n. 498 del 6.5.2011 e conseguente mandato n. 1338 del 20.05.2011 si provvedeva al pagamento in favore di Cocchieri Maurizio dell'importo di €. 18.672,00 al fine di evitare l'azione esecutiva con aggravio di spese per l'Ente, con riserva di ripetizione delle somme pagate in caso di diverso definitivo esito del giudizio di appello;
- Con sentenza n. 1142/2017 la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Ischia ed in totale riforma della sentenza n. 42/10 impugnata, condannava Cocchieri Maurizio a restituire all'appellante quanto ricevuto in pagamento in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo. Lo condannava altresì al pagamento in favore del Comune di Ischia delle spese del doppio grado di giudizio;

- Avverso la predetta sentenza n. 1142/17 il sig. Cocchieri Maurizio proponeva ricorso alla Suprema Corte di Cassazione iscritto al n. di R.G. 24544/2017 che è attualmente pendente;

CONSIDERATO che:

- Il sig. Cocchieri Maurizio con pec del 16.11.2018 acquisita al protocollo il 20.11.2018 al n. 34898 ha trasmesso proposta transattiva per il giudizio Cocchieri Maurizio c/ Comune di Ischia pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione iscritto al n. di R.G. 24544/2017, con la quale ha manifestato la disponibilità a conciliare la lite alle condizioni indicate nella richiamata comunicazione.
- Detta proposta è stata trasmessa al difensore dell'Ente costituito nel giudizio di Cassazione, il quale con pec del 20.12.18 acquisita al protocollo in pari data al n. 38704 ha reso il seguente parere: "*tenuto conto dell'alea del giudizio e solo a scopo conciliativo, potrebbe valutarsi tuttalpiù di definire transattivamente il giudizio con la restituzione almeno del 50% di quanto versato dall'Ente alla c/ntroparte in pagamento della sentenza di prime cure, poi integralmente riformata in appello. Detta valutazione, in ogni caso, compete all'Ente.*";
- La Giunta Comunale con delibera n. \_\_\_ del \_\_\_.2019 ha deciso di definire transattivamente la lite pendente assicurando all'Ente la restituzione del 50% dell'importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado ed ha approvato il presente accordo transattivo.

Tanto premesso e ritenuto, le parti sopra costituite hanno deciso di convenire ad un accordo transattivo regolato dai seguenti patti e condizioni:

#### **ART.1**

La premessa è patto e costituisce elemento essenziale della presente scrittura, a cui i contraenti riconoscono valore di patto.

## **ART.2**

Le parti costituite hanno determinato nell'importo onnicomprensivo di € 9.336,00 (Euro novemilatrecentotrentasei/00) la somma che il sig. Cocchieri Maurizio deve restituire al Comune di Ischia, a tacitazione di ogni pretesa relativa alla sentenza della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1142/2017, nonché a tacitazione di tutte le voci attinenti a compensi e spese legali nella stessa sentenza liquidate e per il giudizio n. 24544/17 pendente innanzi alla S. Corte di Cassazione.

**Il sig. Cocchieri Maurizio si obbliga ad effettuare il pagamento della predetta somma di € 9.336,00 in rate mensili di €. 500,00 la prima entro giorni trenta decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, le altre a cadenza mensile, mediante accredito sul conto corrente bancario del Comune di Ischia presso la Banca Monte dei Paschi di Siena via delle Terme Ischia – Tesoreria Comunale codice iban IT 22 H 01030 39931 000063120618, con l'indicazione della causale e della rata.**

## **ART. 3**

Il Comune di Ischia, a pagamento avvenuto, non avrà null'altro a pretendere dal sig. Cocchieri Maurizio per la causale di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1142/2017 e per il giudizio R.G. n. 24544/2017 pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che verrà fatto cancellare.

## **ART. 4**

Nell'ipotesi di omesso e/o parziale pagamento da parte del sig. Cocchieri Maurizio anche di una sola rata alla scadenza concordata, la presente scrittura sarà da ritenersi caducata e priva di efficacia ed il Comune di Ischia potrà agire per il recupero di tutti gli importi (sia a titolo di sorta capitale, che di interessi che di spese legali) portati dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1142/2017, imputando, per patto espresso, gli importi medio

tempore corrisposti dapprima agli interessi maturati e, successivamente alla sorta capitale ed alle spese legali..

#### **ART. 5**

Sono a carico esclusivo del sig. Maurizio Cocchieri tutti gli oneri processuali dovuti e derivanti dalla sentenza n. 1142/17 e dall'azione giudiziaria in corso, richiesti e spettanti al suo procuratore costituito. A carico esclusivo del Comune di Ischia sono tutti gli oneri processuali derivanti dall'azione giudiziaria in corso, richiesti e spettanti al proprio procuratore costituito Avv. Francesco Cellammare. Le spese del presente atto, invece, sono interamente compensate tra le parti.

#### **ART. 6**

Il giudizio di cassazione, che il sig. Cocchieri Maurizio dichiara espressamente ed irrevocabilmente di rinunciarvi, alla luce della presente scrittura, sarà abbandonato e fatto cancellare dal ruolo, con impegno dei procuratori costituiti di non comparire alla prossima udienza. Il Comune di Ischia accetta la predetta rinuncia.

#### **ART. 7**

Sottoscrivono la presente transazione per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, L.P., l'Avv. Francesco Cellammare quale difensore e procuratore del Comune di Ischia e l'avv. Filomena Giglio quale procuratore e difensore del sig. Maurizio Cocchieri.

La presente transazione è atto meramente esecutivo della delibera di G.C. n. \_\_\_ del \_\_\_.2019 e sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del 1° Servizio

Il Sig. Cocchieri Maurizio

Avv. Filomena Giglio

Avv. Francesco Cellammare

Vedi allegato alorvare

Li 03/01/2019

Il Funzionario

*[Signature]*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

Li .....

Il Responsabile

Visto: Il Responsabile

*[Signature]*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

Li .....

Il Responsabile

Visto: Il Responsabile

*[Signature]*

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

Somma da impegnare € ..... Cap. .... Missione.....

Somma stanziata in bilancio € ..... Titolo .....

Somme già impegnate € .....

Somma disponibile € .....

IMPEGNO N. ....

Li .....

Il Responsabile

Visto: Il Responsabile

.....

.....



## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ~~21 FEB. 2019~~

Il Messo Comunale

V. SEGRETARIO GENERALE  
MONTUORI RAFFAELE



---

## CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 5463 del ~~21 FEB. 2019~~

V. SEGRETARIO GENERALE  
MONTUORI RAFFAELE



---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

V. SEGRETARIO GENERALE  
MONTUORI RAFFAELE

御 用 意 事

御 用 意 事